

---

## Il ravvedimento per i sostituti d'imposta

**Data Articolo: 15 Ottobre 2019**

**Autore Articolo: Rita Martin**

Anche i sostituti d'imposta possono ricorrere al ravvedimento operoso? In quali casi e in che modalità? Quali sono le sanzioni applicate? Chiariamo come i sostituti d'imposta possono sanare errori, ritardi od omissioni nel versamento delle ritenute e nella presentazione o compilazione della dichiarazione.

Come noto, il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e consente la riduzione delle sanzioni dovute. Per il suo perfezionamento è necessario:

- **versare eventualmente l'imposta o la maggiore imposta non versata;**
- **versare gli interessi legali, con maturazione giornaliera** (nel 2018 il tasso di interesse legale era pari allo 0,3%; dal 2019 è pari allo 0,8%);
- **versare la sanzione**, ridotta e variabile a seconda della violazione e dei termini di regolarizzazione.

Il pagamento avviene **mediante modello F24**, indicando il codice relativo alla ritenuta da versare, maggiorata degli interessi dovuti e il codice tributo della sanzione (8906 per il sostituto d'imposta o 8911 se la sanzione si riferisce alla dichiarazione).

Le **violazioni** relative ai sostituti d'imposta **che possono essere sanate** con il ravvedimento operoso sono:

- mancati o insufficienti versamenti d'imposta;
- errori nella compilazione della dichiarazione che possono essere:
- formali, cioè non incidenti sulla determinazione del tributo;
- sostanziali, cioè incidenti sulla determinazione del tributo;

- mancata presentazione della dichiarazione nei termini.

Vediamo le casistiche:

### Omesso versamento delle ritenute

Sanzione	Entro 30 gg.	Entro 90 gg.	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni
30% dell'imposta-15% se entro 90 gg.	1,55 (1/10)	1,6667% (1/9)	3,75% (1/8)	4,2857% (1/7)	5% (1/6)

### Omessa effettuazione delle ritenute

Sanzione	Entro 30 gg.	Entro 90 gg.	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni
20% dell'importo non trattenuto		2,2222% (1/9)	2,5% (1/8)	2,8571% (1/7)	3,3333% (1/6)

### Dichiarazione irregolare per violazioni formali

Sanzione	Entro 30 gg.	Entro 90 gg.	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni
Da 500 a 4.000 Euro se ostacolano l'attività di accertamento; altrimenti nessuna sanzione		Euro 55,56	Euro 62,50	Euro 71,43	Euro 83,33

## Ritenute non versate e somme non dichiarate – violazioni sostanziali

Sanzione	Entro 30 gg.	Entro 90 gg.	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni
Dal 90% al 180% dell'importo non versato	Euro 55,56 + 4,2857% dell'importo non versato		11,25%	12,8571%	15%
+ Euro 50 per ogni percipiente omesso	+ Euro 5,56		+ Euro 6,25	+ Euro 7,14	+ Euro 8,33

## Ritenute versate e somme non dichiarate – violazioni sostanziali

Sanzione	Entro 30 gg.	Entro 90 gg.	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni
Da 250 a 2.000 Euro	Euro 27,78		Euro 31,25	Euro 35,71	Euro 41,67
+ Euro 50 per ogni percipiente omesso	+ Euro 5,56		+ Euro 6,25	+ Euro 7,14	+ Euro 8,33

## Presentazione tardiva della dichiarazione omessa

Sanzione	Entro 30 gg.	Entro 90 gg.	Entro 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni
Da 250 a 2.000 Euro	Euro 25,00		Nessun ravvedimento		

In quest'ultimo caso, deve essere sommata anche la sanzione per il mancato versamento delle ritenute, se effettivamente non versate.

Si ricorda, infine, la casistica assai comune dell'**errato versamento di sanzione e/o interessi in sede di ravvedimento**. Al riguardo è intervenuta l'Agenzia, che con la [Circolare 27/E/2013](#) chiarisce:

- se il ravvedimento è stato **parzialmente** effettuato versando solo in parte sia la sanzione che gli interessi, si considera perfezionato solo per la quota versata; l'Agenzia potrà recuperare la differenza dell'imposta, maggiorandola di sanzione e interessi;
- se il versamento parziale si riferisce a un versamento **interamente** insufficiente e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all'imposta dovuta, per la differenza non sanata saranno irrogate sanzioni ordinarie e recuperati gli interessi non versati.

Rita Martin – Centro Studi CGN